

COMUNE DI SANT'ARPINO

Provincia di Caserta

Ordinanza Sindacale

Numero 122 del 29/12/2023

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO che la Legge n.125/2008 ha modificato l'art.54 del D.lgs.267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione anche con riferimento all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, e che il M.I. con decreto del 05.08.2008 ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano.

CONSIDERATO che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività con lancio di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla vendita al pubblico, possono provocare morte e danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito, possono determinare per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi conseguenze negative a carico di persone e animali (molti di questi muoiono di crepacuore ed altri fuggono provocando incidenti e affollando i canili, gravando sulle casse del comune) e inoltre provocare inquinamento e fenomeni di degrado urbano per possibili danni al patrimonio pubblico e deturpamento del suolo pubblico. In perfetta coesione con i circa 2000 comuni che nel 2011 hanno emanato la stessa suddetta ordinanza.

CONDIVISA l'esigenza, tutelata dalle norme innanzi citate, di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale.

PRESO ATTO che nel territorio comunale si riscontrano comportamenti scorretti nell'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere.

RITENUTO necessario limitare il più possibile l'uso incontrollato degli stessi.

VISTO il D.lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m. e i.

VISTA la circolare 11.01.01 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.

VISTI gli artt.7 bis, 50 e 54 del D.lgs. n.267 del 18.08.2000.

VISTA la Legge 24 luglio 2008 n.125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n.92.

VISTA la Legge n.689/1981

È VIETATO

fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, all'interno di scuole, condomini, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, specificando inoltre che i botti cosiddetti "declassificati" di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi; che il materiale in questione deve essere acquistato esclusivamente da rivenditori autorizzati, munito della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico; non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque una sia pur minimo livello di pericolo, in caso di un utilizzo maldestro.

La violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, di importo compreso da € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e s.m. e i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative dispose dalla stessa Legge 689/1981.

La suddetta ordinanza ha effetto immediato e ha validità dal 30.12.2023 al 06.01.2024.

Il Corpo della Polizia Municipale, la Forza Pubblica in generale e i Corpi di vigilanza privata, eventualmente e opportunamente convenzionati, sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà notificata a :

- Comando Polizia Municipale di Sant' Arpino
- Stazione Carabinieri di Sant' Arpino
- Polizia di Stato

La presente sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente . Esposta nei pubblici esercizi e inviata al Sig. Prefetto di Caserta , come stabilito dall'art.64° comma del D.lgs. 92/2008, convertito con la Legge n. 125/2008.

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m. e i. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità al T.A.R. . Entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL SINDACO
Dott. Ernesto Di Mattia